



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Ufficio XI – Registro delle Imprese Ex DGVNT

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Regolazione Mercato  
USCITA - 26/06/2009 - 0058929

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

AL DR. GIANPIERO D'ANDREA  
e-mail: [dr.dandrea@hotmail.it](mailto:dr.dandrea@hotmail.it)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 17 giugno 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un'impresa di impiantistica e ogni altra attività lavorativa continuativa) va applicata anche ad un amministratore di una Società in Accomandita Semplice inattiva, avente come oggetto sociale le coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione dei requisiti non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (responsabile del procedimento).

Al riguardo, tuttavia, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Camera, questa Amministrazione è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice.

Nel caso in questione, tuttavia, tenuto conto che l'impresa in questione è inattiva, si ritiene che non si possa configurare "astrattamente" un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di amministratore e quella di responsabile tecnico.

Resta inteso che, qualora l'impresa dovesse riprendere l'attività, si manifesterebbe, invero, a parere della scrivente, l'incompatibilità prevista dalla normativa in esame.

IL DIRIGENTE  
(Marco Maceroni)

Richiesta parere del sig. Gianpiero D'Andrea  
-dr.dandrea@hotmail.it- su d.m.37-2008

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691  
e-mail [marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)